



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Massimo Di Stefano	Presidente - relatore
Paola Basilone	Consigliere
Eleonora Lener	Referendaria

nella camera di consiglio del 18 marzo 2021

DELIBERAZIONE

Visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14 e successive modificazioni;

Visto l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'Adunanza del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

Vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/SEZAUT/2014/QMIG;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 17/SEZAUT/2020/QMIG;

Vista la nota del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria, acquisita con al prot. n. 1677 del 5 novembre, con la quale è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, l. n. 131/2003, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Marsciano;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha deferito la decisione sulla richiesta di parere all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

Udito nella camera di consiglio del ... 2021, tenutasi in videoconferenza, ai sensi dell'art. 85, comma 3, lett. e) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i., il relatore, Presidente Massimo Di Stefano;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Marsciano ha trasmesso, tramite il CAL Umbria, una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge 8 giugno 2003, n. 131, acquisita agli atti della Sezione con prot. n. 1677 del 5 novembre 2020.

Il Comune di Marsciano, socio con una quota del 2,28 per cento della PATTO 2000 s.c.a.r.l., in liquidazione dal 13 maggio 2019, chiede il parere alla Sezione regionale in merito *"alla legittimità dei criteri applicati dalla Patto 2000 s.c.a.r.l. per ripartire gli oneri di liquidazione, atteso che gli stessi, essendo imputati per la maggior parte a soli soci pubblici (i Comuni) e non all'intera compagine sociale, possono determinare una responsabilità per danno erariale a carico degli Amministratori del Comune di Marsciano chiamati a rimborsare."*

L'Ente riferisce i fatti gestionali quali presupposto della richiesta, nei seguenti termini.

"A seguito dello scioglimento e messa in liquidazione della PATTO 2000 S.c.a.r.l. in data 30/07/2019 il Liquidatore ha comunicato a tutti i soci, al fine di garantire il completamento degli obblighi e delle finalità derivanti alla società, dal ruolo di soggetto responsabile del Patto Territoriale Valdichiana - Amiata - Trasimeno - Orvietano, la necessita di assumere un impegno finanziario aggiuntivo per il proseguimento delle attività della società fino al 31/12/2021, da ripartire:

- per un terzo tra tutti i soci in funzione delle quote sociali possedute;

- per i due terzi tra i soci che hanno avuto assegnazioni di contributi dai Decreti del M.I.S.E. emanati dal 2013 al 2019:

per il 50% in funzione delle loro rispettive quote sociali;

per il 50% in proporzione all'ammontare dei contributi decretati dal M.I.S.E.

In merito alla suddetta richiesta, il Comune di Marsciano e molti altri soci, in più occasioni hanno formalmente rappresentavano al Liquidatore:

- la volontà di coinvolgere nella ripartizione tutti i soci e non solo quelli che hanno avuto assegnazioni di contributi a seguito dei Decreti del M.I.S.E. emanati dal 2013 al 2019;

- seri dubbi sulla legittimità dei criteri proposti per ripartire gli oneri di liquidazione, atteso che gli stessi essendo imputati, per fa maggior parte ai soli soci pubblici (i comuni) e non all'intera compagine sociale, possono innescare una responsabilità per danno erariale a carico degli amministratori dei comuni chiamati a rimborsare."

In proposito, il Comune ha dichiarato di aver "realizzato completamente" [...] "gli interventi infrastrutturali finanziati con risorse riconosciute dal Ministero per lo sviluppo economico" e di aver "interamente versato alla Patto 2000 S.c.a.r.l. la somma" dovuta in base all'accordo sottoscritto con la stessa società.

Il Comune di Marsciano ha inoltre precisato di non aver "in corso e [di non essere] interessato ad attivare, attraverso il Patto territoriale "Valdichiana – Amiata – Trasimeno – Orvietano", altre pratiche di finanziamento finalizzate alla realizzazione di ulteriori infrastrutture".

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ammissibilità sotto il profilo soggettivo ed oggettivo dei quesiti.

In via preliminare, occorre verificare se la richiesta di parere formulata dal Comune di Marsciano presenti, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, in ordine ai limiti della funzione consultiva, i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo.

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare uno degli Enti indicati dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed inviata tramite il Consiglio delle Autonomie locali, nel rispetto delle formalità previste.

Per quanto concerne, viceversa, il profilo oggettivo, affinché la Corte dei conti possa pronunciarsi in sede consultiva, la questione proposta deve rivestire carattere di generalità ed astrattezza. Il quesito, infatti, pur normalmente originato da una vicenda concreta – dalla quale, peraltro, deriva l'interesse dell'Ente all'intervento in sede consultiva della Corte – deve consistere in una richiesta idonea a consentire una pronuncia espressiva di principi applicabili ad una serie indefinita di casi.

Con la richiesta di parere all'esame della Sezione, invece, il Comune di Marciano non esprime dubbi sui termini di applicazione di una norma di legge, ma chiede di valutare la legittimità delle indicazioni fornite di un soggetto terzo, il liquidatore della società, circa i criteri di ripartizione degli oneri per il funzionamento della società stessa.

La deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG ha confermato il costante orientamento secondo cui la funzione consultiva non deve tradursi, di fatto, «*in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali*».

Pertanto, relativamente ai provvedimenti che l'Ente vorrebbe adottare, la risposta che la Sezione è legittimata a fornire in sede consultiva deve limitarsi ad appurare se, in base all'ordinamento vigente, le soluzioni ipotizzate siano in astratto ammissibili per gli enti locali, ed, eventualmente, enucleare i presupposti ed i limiti normativi entro cui, in generale, esse possono essere adottate. L'analisi non può invece riguardare, in relazione agli elementi di fatto esposti nella richiesta, le decisioni di esclusiva competenza degli organi amministrativi, sulle quali il parere della Sezione Regionale della Corte dei conti verrebbe a costituire un'indebita immissione nei processi decisionali dell'ente.

La deliberazione della Sezione Autonomie n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno 2009 ha posto in evidenza la necessità che la Sezione regionale valuti se la richiesta ricevuta consenta di «*rendere un parere [...] abbia quindi valore di utilità in termini generali ed astratti e non soltanto in funzione delle particolaristiche e contingenti aspettative dell'Ente richiedente*».

In conclusione, il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa. Tale limite è rappresentato anche dalla necessità che l'attività consultiva non interferisca in concreto con le funzioni di altri organi giurisdizionali, ovvero con altre competenze della stessa Corte dei conti.

Poiché, viceversa, la richiesta di parere in oggetto inerisce a scelte di esclusiva spettanza del Comune, deve escludersi la possibilità di una pronuncia della Sezione regionale, che contraddirebbe i principi di neutralità e indipendenza della magistratura contabile.

Per quanto poi concerne l'ammissibilità oggettiva *ratione materiae*, a conferma delle deliberazioni n. 5/AUT/2006 e n. 54/CONTR/2010, la deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG ha ribadito che: i) sebbene la materia della contabilità pubblica costituisca una categoria concettuale ampia e di difficile delimitazione, l'art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003 «*non ha conferito una funzione di consulenza di portata generale*»; ii) una richiesta di parere è ammissibile quando tratta di «*questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali*», essendo «*riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto ... sul bilancio*»; iii) sono estranee all'ambito della funzione consultiva in esame le situazioni in cui difettano «*quei caratteri - se non di esclusività - di*

specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore».

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (deliberazione n. 54 del 2010).

Nel caso in esame, la materia oggetto del quesito è disciplinata dagli articoli del codice civile in materia di liquidazione delle società: un ambito estraneo, quindi, alla materia della contabilità pubblica, così come deve intendersi ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, che nell'indicare la materia della contabilità pubblica come oggetto dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, impedisce che queste si trasformino in organi di consulenza generale delle autonomie locali.

In considerazione di quanto sopra, questa Sezione ritiene inammissibile la richiesta di parere - incentrata sulla legittimità delle indicazioni del liquidatore della società Patto 2000 s.c.a.r.l. per la ripartizione tra i soci degli oneri necessari al proseguimento delle attività - sia perché estranea alla materia della contabilità pubblica sia perché non avente ad oggetto una questione generale ed astratta sull'interpretazione e sull'applicazione di una norma giuridica.

P.Q.M.

La richiesta di parere presentata dal Sindaco del Comune di Marsciano è inammissibile.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Comune di Marsciano, per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato nella camera di consiglio del 18 marzo 2021.

Il Presidente relatore
Massimo Di Stefano

Depositato il 26 marzo 2021
Il Preposto della Sezione
Dott.ssa Antonella Castellani

